

CONVENZIONE FRA L'AZIENDA USL TOSCANA NORDOVEST E

L'ASSOCIAZIONE

L'anno _____ , il giorno _____ del
mese di _____ , in _____

TRA

L'Azienda USL TOSCANA Nord Ovest, con sede in Pisa, Via
Antonio Cocchi 7 ,rappresentata nel presente atto dal
Dr....., nato/a a, il
.....,e per la carica domiciliato/a presso la sede
legale dell'Ente, in qualità di

E

l'Associazione, (d'ora in
avanti "l'Associazione"), con sede legale in
....., C.F.
....., in persona del legale
rappresentante,
nato/a..... a il e per la
carica domiciliato presso la sede legale
dell'Associazione;

PREMESSO:

- in conseguenza dei lavori di ristrutturazione del
Laboratorio UFA di Livorno deve essere provveduto ad
organizzare in via alternativa l'attività di trasporto
di farmaci antitumorali tra i Laboratori interni

all'Azienda USL Nord Ovest Toscana;

- per il servizio di che trattasi non vi sono convenzioni quadro conseguenti ad aggiudicazioni da parte della centrale regionale di committenza con la conseguenza dell'impossibilità di avviare il servizio alla data del 20/04/2021 indicata dalla struttura farmaceutica come necessaria per la decorrenza dell'avvio delle attività alternative cure palliative;

- con Decreto Dirigenziale n. 1338 del 6.04.21 si disponeva l'avvio di una procedura di scelta di associazioni ai fini del convenzionamento per le attività di trasporto di farmaci antitumorali tra i Laboratori dell'Azienda USL Nord Ovest;

- Visto il D.Lgs n. 117/2017 relativo al Codice del Terzo Settore;

- che l'Associazione è iscritta al Registro del Volontariato della Provincia di al n. ;

- che l'Associazione possiede i requisiti necessari per svolgere l'attività oggetto della convenzione e che l'attività suddetta rientra tra le sue finalità istituzionali;

- che con Decreto Dirigenziale n. del si dispone l'affidamento del Servizio di trasporto di

farmaci antitumorali dai laboratori UFA alle diverse sedi della Azienda USL Toscana Nordovest;

TUTTO CIO' PREMESSO;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO

Costituisce oggetto del presente la convenzione intercorrente tra l'Azienda USL Toscana Nordovest e l'Associazione per l'esecuzione del Servizio di trasporto di farmaci antitumorali dai laboratori UFA alle diverse sedi della Azienda USL Toscana Nordovest.

La presente convenzione è stipulata in esclusiva generale per tutta la durata.

ART. 2) DURATA DEL CONTRATTO

La presente convenzione decorre decorre dalla data del 01/07/2021 ed ha durata sino al 31/12/2021. Alla scadenza originaria del rapporto la stessa potrà essere

ART. 3) OBBLIGHI A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si impegna:

- a) alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto per il costo annuo stimato in €;
- b) alla garanzia che gli operatori impiegati nell'attività siano in possesso dei requisiti in quanto i farmaci antitumorali devono essere

movimentati nel rispetto della normativa in merito alla sicurezza degli operatori (Linee guida n.236 del 07/1999) utilizzando per la gestione di tale servizio personale adeguatamente formato e mezzi che garantiscano il trasporto con bassa vibrazione (Raccomandazione Ministero della Salute n.14) ed in particolare delle necessarie competenze tecniche e relazionali e delle abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle attività di servizio e delle prestazioni specifiche, comunicando all'Azienda ogni variazione o integrazione dell'elenco originario consegnato in sede di avvio del rapporto;

- .c) alla garanzia che i volontari e altri soggetti impiegati nelle attività siano coperti da una assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle stesse attività e per la responsabilità civile verso terzi per un massimale di € 1.500.000;
- .c) al rispetto di tutte le prescrizioni contenute nella documentazione di gara;
- .d) all'utilizzo di mezzi dedicati con rispetto degli orari da concordare in sede di effettiva attivazione del servizio, ricompresi negli intervalli indicati

nella documentazione di gara;

- .e) all'impiego di un mezzo per ogni tratta in modo da garantire che la consegna delle terapie avvenga nel minor tempo possibile;
- .f) alla disponibilità all'esecuzione di viaggi straordinari in caso di necessità nelle giornate di sabato
- .g) alla compilazione, al termine del semestre ,di una relazione a consuntivo, sul servizio prestato comprensiva dei dati di attività.

.

ART. 4) PROGRAMMA DI ATTIVITA'

L'Associazione si impegna all'esecuzione del servizio ed in particolare:

- a) Per il trasporto devono essere utilizzati contenitori di sicurezza dedicati, ad uso esclusivo dei chemioterapici (Raccomandazione Ministero della Salute n. 14), che consentano:

- .di mantenere condizioni di temperatura controllata certificata (attraverso sistema di tracciatura della temperatura)

- .di salvaguardare l'integrità delle preparazioni, riducendo il rischio di spandimento e di contaminazione degli operatori e minimizzando

- l'esposizione agli agenti esterni (luce, calore, etc)
- .di individuare esattamente il contenuto e la pericolosità del contenuto mediante apposita segnaletica
- b) La consegna deve essere effettuata dal luogo di ritiro (laboratorio UFA) direttamente alle unità operative richiedenti; il ritiro deve avvenire per tutte le sedi con modalità concordata
- .c) per il primo viaggio dalle 7.30 alle 8.30 in relazione alle zone e deve pervenire al luogo di consegna nel minore tempo possibile e comunque entro le ore 09.30.
- .Per un eventuale secondo viaggio con modalità da concordare in funzione delle esigenze di reparto (tra le ore 10 e le ore 12-12-30).
- d) All'atto della consegna il trasportatore dovrà attendere che l'operatore che riceve il materiale blocchi il sistema di rilevazione della temperatura e controlli l'effettivo mantenimento delle condizioni di conservazione previste, firmando conseguentemente apposito documento di consegna che dovrà essere riconsegnato al laboratorio di partenza.
- e) Dovrà essere prevista la possibilità di viaggi

straordinari a chiamata ed un numero telefonico dedicato e utilizzabile in reperibilità negli orari giornalieri.

f) Il servizio dovrà essere attivato nell'immediato a far data dal 01 luglio 2021 per le seguenti tratte:

- a) Cecina - Livorno con cadenza bigiornaliera
- b) Cecina - Volterra con cadenza bi/trisettimanale
- c) Lucca -Pontedera con cadenza mono/bisettimanale
- d) Lucca -Volterra con cadenza bimensile
- e) Massa - Versilia: 4 giorni a settimana

ART. 5) OBBLIGHI A CARICO DELL'AZIENDA

.L'Azienda si obbliga:

- a) al versamento delle spese sostenute dall'Associazione nell'esecuzione del servizio da liquidare con frequenza mensile;

.

.ART. 6) CONTROLLI

.L'Azienda ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione delle attività, il regolare e corretto adempimento delle prestazioni.

.ART. 7) RISOLUZIONE

.L'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il rapporto, in qualsiasi momento con preavviso scritto, qualora dovesse emergere una qualunque

inadempienza da parte dell'Associazione a qualsiasi obbligo.

.In particolare la convenzione è soggetta a risoluzione:

- .a) quando l'Associazione risulti gravemente inadempiente in relazione ai propri obblighi;
- .b) quando situazioni o cause eccezionali non consentano all'Associazione l'assolvimento dei propri impegni;
- .c) qualora il rapporto originato dal presente contratto generi conflitti di interesse tra l'attività delle parti contraenti;
- .d) qualora venga accertata l'inosservanza delle normative sulla sicurezza e degli obblighi contenuti nel progetto di attività.

.ART. 8) RECESSO

.L'Azienda si riserva la facoltà di recedere dalla convenzione prima della scadenza convenuta, qualora intervengano motivi di pubblico interesse.

.ART. 9) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

.L'Associazione procederà alla nomina quale responsabile del trattamento dati dr.

.L'Associazione si impegna a trattare i dati solo ai fini dell'espletamento delle attività inerenti alla presente convenzione.

.L'Associazione nel trattamento dei dati,

nell'effettuare le operazioni ed i compiti ad essa affidati e nel rispetto del disciplinare sulla sicurezza, dovrà osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali ed attenersi alle decisioni del Garante dei dati personali e dell'Autorità giudiziaria, provvedendo ad evaderne le richieste.

.L'Associazione si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti ed assume il ruolo di "responsabile esterno" del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 679 del 27 aprile 2016.

.Nell'atto giuridico di definizione delle responsabilità nella materia della protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 paragrafo 3 del Regolamento Europeo sulla Privacy n. 679 del 27 aprile 2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio, di cui l'Associazione sarà destinatario nella sua qualità di "responsabile esterno" del trattamento dei dati personali, sono definite le azioni di protezione dei dati che è tenuto a porre in essere in base alla vigente normativa nazionale e comunitaria impegnandosi a vigilare sul personale incaricato della gestione dei dati per garantire la concreta ed

effettiva adozione delle misure stesse.

.L'Associazione deve osservare compiutamente quanto disposto dall'Azienda USL nel Regolamento di attuazione della normativa sulla riservatezza, che dichiara di conoscere in tutte le sue parti, ed in particolare dovrà informare l'Azienda USL della puntuale adozione delle misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente in materia nonché dal Regolamento aziendale così da evitare rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

.In ogni caso l'Associazione si impegna a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali sottoposti a trattamento verso soggetti terzi diversi dalla Azienda USL committente o dai soggetti sopraindicati, senza preventivo consenso scritto dell'Azienda stessa, non rientrando tali operazioni tra quelle affidate.

.E' riservata all'Azienda USL Toscana Nord Ovest la facoltà di verificare l'attuazione delle istruzioni impartite in materia di riservatezza e la puntuale osservanza delle stesse.

.Con il presente atto viene dato all'Associazione il consenso al trattamento dei soli dati dell'Azienda USL strettamente necessari ed inerenti al rapporto e ai dati ed operazioni connessi e consequenziali e previsti dalla legge come obbligatori.

.L'Associazione si obbliga a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e ad allertare immediatamente l'Azienda USL in caso di anomalie o emergenze.

.ART.10) Tutela salute e sicurezza

.L'Associazione garantisce il rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dei soggetti ad essi equiparati e si impegna a coordinarsi e cooperare con l'Azienda USL al fine di eliminare o ridurre eventuali rischi da interferenze.

.L'Associazione si impegna ad emanare disposizioni, dare le necessaria formazione e informativa nonché ad effettuare i relativi controlli nei confronti dei volontari e dei soggetti incaricati a qualsiasi titolo dall'Associazione affinché gli stessi rispettino le norme comportamentali aziendali in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro,

con particolare riferimento alle disposizioni in materia di prevenzione incendi alle quali devono attenersi con il massimo scrupolo.

.Per ciò che concerne gli aspetti inerenti all'emergenza generale, in caso di evento avverso l'Organizzazione si dovrà attenere alle indicazioni impartite dal personale aziendale. L'Associazione si impegna a tenere indenne l'Azienda USL in caso di incidenti, incendi o quant'altro sia causato o addebitabile al mancato rispetto delle norme comportamentali ed alle misure di prevenzione e protezione da parte dei volontari o degli incaricati della stessa.

.ART. 11) CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

.Eventuali controversie relative al presente contratto o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, saranno definite in via amichevole. Nel caso in cui si riscontrasse l'impossibilità di comporre la controversia, le parti dichiarano di eleggere competente, in via esclusiva, il Foro di Pisa.

.ART. 12) DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

.Per quanto non previsto dal presente contratto, viene fatto rinvio a leggi, regolamenti e disposizioni normative vigenti.

. ART. 13) REGISTRAZIONE E FIRME

.La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo
e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8,
comma 1, della L. n. 266/91 cit., e sarà registrata
solo in caso d'uso, con relative spese a carico
della parte richiedente.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

p. l'Associazione p. Azienda Usl Toscana Nord Ovest

.....

.....

Ad accettazione espressa di quanto disposto agli artt.
6 (risoluzione), 7 (facoltà di recesso), 8 (trattamento
dati personali), 9 (tutela salute e sicurezza), 10
(foro competente) della presente convenzione (art. 1341
c.c.).

p. l'Associazione p. Azienda Usl Toscana Nord Ovest

.....

.....